



**ADDENDUM N. 2 AL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO  
DETERMINATO (prof. n. 17 del 20.03.2020)**

TRA

L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (d'ora in poi "AICS") – Sede estera di Nairobi, codice fiscale n. 97871890584, nella persona di Fabio Melloni, titolare della Sede, nel quadro del Programma denominato "Fondo Unico di coordinamento – sede regionale di Nairobi – AID 11834", deliberato con atto n. 37 del 16/04/2019 del Direttore dell'Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo,

E

il Sig. Paolo Melilli, 

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Gli articoli di seguito riportati integrano e modificano quelli del contratto n. 17 del 20/03/2020.

**ART. 3**

**DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO**

1. Il contratto è prorogato dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
2. Il presente contratto di lavoro non fa sorgere fra l'Amministrazione dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e il lavoratore alcun rapporto d'impiego pubblico, né determina aspettative di lavoro stabile;
3. Il contratto può essere motivatamente risolto in ogni momento dal responsabile della sede estera in caso di grave violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
4. Previa autorizzazione di AICS Roma il Titolare della sede estera può risolvere il contratto in caso di conclusione anticipata o di riduzione di attività progettuali, nonché per ogni altra causa incompatibile con la prosecuzione della prestazione lavorativa.

**ART. 4**

**TRATTAMENTO ECONOMICO**

1. Al Sig. Paolo Melilli è corrisposta una retribuzione lorda di Euro 64.252,57 (sessantaquattromiladuecentocinquantadue/57 Euro) comprensiva della quota degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, ed in linea con la disponibilità finanziaria del progetto in oggetto.
2. In caso di soggetto fiscalmente residente in Italia su detta retribuzione saranno applicate le ritenute fiscali da parte dell'Erario italiano. In caso di soggetto fiscalmente residente in Kenya su detta retribuzione non sono applicate ritenute fiscali, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 7 comma 10 dell'Accordo Quadro di Cooperazione tra Italia e Kenya del 19 novembre 1985. Il lavoratore è comunque responsabile di adempiere al regime fiscale locale.
3. La retribuzione lorda, da corrispondersi mensilmente non prima di ogni 27 di ciascun mese, è comprensiva di ogni eventuale altra indennità, dovuta in base alla legge locale. Lo stipendio netto sarà liquidato a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente bancario comunicato dal prestatore di lavoro (allegato 3).
4. Al lavoratore sarà corrisposta anche una indennità "costo vita" e una indennità "qualità della vita" stabilite nel rispetto dei parametri elaborati previa indagini obiettive mediante il ricorso ad uno o più operatori specializzati e delle previsioni del documento di progetto anche relativamente alle risorse finanziarie assegnate.

5. E' prevista la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modifiche, dalla legge 13 maggio 1988 n. 153 e ss.mm.ii., fatta salva l'applicazione della normativa locale se più favorevole al lavoratore.

#### DISPOSIZIONI FINALI

Le parti dichiarano di accettare il presente addendum.

Il presente addendum può essere modificato solo per iscritto e dietro espressa firma dalle parti contraenti.


Questo addendum è fatto in due copie, valide come documenti originali, le quali saranno firmate dai contraenti, essendo un esemplare consegnato a ciascuna delle parti.

Le restanti clausole del contratto rimangono invariate.

Nairobi, 30/12/2020

Il prestatore di lavoro

(Paolo Melilli)



Il Titolare della Sede estera

(Fabio Melloni)

